



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DECENTRATO SUI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER IL PERSONALE DOCENTE

Il giorno 18 dicembre 2023 ad ore 11.00 presso l'aula B della sede del Dipartimento Istruzione e Cultura in via Gilli n. 3, Trento, ha avuto luogo l'incontro fra la delegazione di parte pubblica del Dipartimento Istruzione e Cultura e la delegazione delle Organizzazioni sindacali rappresentative del personale docente per definire, concordare e sottoscrivere il contratto collettivo provinciale decentrato concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente.

Le parti, a conclusione dell'incontro, convengono e sottoscrivono il seguente testo del contratto collettivo provinciale decentrato.

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DECENTRATO SUI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER IL PERSONALE DOCENTE

Art. 1

Campo di applicazione, durata ed interpretazione autentica

1. Il presente Contratto collettivo provinciale decentrato disciplina i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente delle scuole ed istituti di istruzione primaria e secondaria a carattere statale della Provincia Autonoma di Trento, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 56 del Contratto collettivo provinciale di lavoro del 29 novembre 2004, come sostituito dall'art. 27 dell'Accordo per il rinnovo del CCPL di data 4 giugno 2018; il presente contratto sostituisce integralmente il CCPD sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente di data 22 dicembre 2004 e il CCPD concernente i tempi per la presentazione delle domande per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio di data 22 maggio 2008.
2. Le disposizioni oggetto del presente contratto hanno effetto per l'anno scolastico 2024/2025 e successivi. Eventuale disdetta di una delle parti va presentata entro il 30 novembre dell'anno scolastico precedente la fruizione dei permessi. Le parti concordano di riaprire il confronto negoziale in caso di modifiche della normativa, intervenute successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo, che incidano sui permessi per il diritto allo studio.
3. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa, con le modalità previste dalla vigente contrattazione collettiva provinciale di categoria.

Art. 2

Destinatari

1. Possono usufruire dei permessi per il diritto allo studio disciplinati dal presente accordo gli insegnanti a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche o, se in servizio alla data di presentazione della domanda, con incarico fino al termine delle lezioni.
2. Nel caso di orario parziale, le ore di permesso complessivamente fruibili, come previste dal presente Accordo, sono proporzionalmente rapportate all'orario di lavoro.
3. Non sono ammessi alla fruizione dei permessi per il diritto allo studio gli insegnanti con orario parziale inferiore al 50%.

Art. 3

Determinazione del contingente

1. Il numero dei beneficiari dei permessi per il diritto allo studio non può superare, complessivamente, il 3% della dotazione organica complessiva a livello provinciale, con arrotondamento all'unità superiore, determinata al 1° ottobre di ogni anno scolastico precedente a quello di fruizione.
2. Il 50% del contingente di cui al comma precedente è riservato al personale docente con

contratto di lavoro a tempo determinato che richiede i permessi per il diritto allo studio per la frequenza dei corsi previsti dall'art. 5 comma 1, lettere a), b), c) e d); in tutti gli altri casi ha la precedenza il personale docente con contratto a tempo indeterminato. I posti riservati, qualora non utilizzati per le finalità previste, saranno riassegnati secondo l'ordine di priorità previsto all'art. 5 e all'art. 6 del presente Accordo.

Art. 4 ***Presentazione delle domande***

1. Le domande per la concessione dei permessi per motivi di studio devono essere inoltrate al Servizio competente con le modalità e secondo i termini stabiliti con apposita circolare gestionale.
2. Coloro che, per motivi non imputabili alla propria volontà, alla scadenza del termine di presentazione della domanda non risultino ancora regolarmente iscritti al corso di studio per il quale si chiedono i permessi per il diritto allo studio, dovranno comunque presentare domanda entro i termini previsti e saranno ammessi con riserva nelle graduatorie dei beneficiari dei permessi; gli stessi dovranno dare tempestiva comunicazione del perfezionamento dell'iscrizione al corso. Qualora, alla data del 10 novembre di ciascun anno scolastico l'iscrizione non sia ancora stata perfezionata, le ore di permesso complessivamente concesse saranno proporzionalmente ridotte in base alla data effettiva di avvio del corso.

Art. 5 ***Natura dei corsi e modalità di concessione dei permessi***

1. I corsi di studio, specializzazione e qualificazione professionale la cui frequenza costituisce titolo per la concessione dei permessi retribuiti sono, in ordine di priorità, i seguenti:
 - a) corsi finalizzati al conseguimento della laurea in scienze della formazione primaria o laurea in lingue e letterature straniere per gli insegnanti della scuola primaria;
 - b) corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno;
 - c) corsi universitari, richiesti dalla normativa vigente, per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per il personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado; i permessi per tali corsi sono concedibili una sola volta per docente; nel caso di corsi abilitanti suddivisi su più anni scolastici, le ore totali assegnate saranno fruibili per tutta la durata del percorso abilitante, fermo restando il rispetto del limite massimo delle ore concesse;
 - d) corsi finalizzati al conseguimento della prima laurea per gli insegnanti tecnico pratici;
 - e) completamento di corso di studio per i quali siano già stati concessi i permessi retribuiti, nei limiti della durata legale del corso di studi;
 - f) corsi universitari, richiesti dalla normativa vigente per il conseguimento di una seconda abilitazione all'insegnamento; i permessi per tali corsi sono concedibili una sola volta per docente;
 - g) corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea triennale o specialistica (o titolo equipollente), massimo per una seconda laurea oltre a quella già conseguita;
 - h) corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-diploma e post-universitari se previsti

dagli statuti delle università statali o legalmente riconosciute, purché di durata almeno annuale e con esame finale;

2. In subordine ai corsi di cui al comma 1, possono inoltre essere concessi permessi per il diritto allo studio nella misura massima di 50 ore annue individuali per la frequenza di:
 - a) corsi finalizzati al conseguimento del titolo per la didattica differenziata Montessori;
 - b) corsi di lingua tedesca o inglese della durata minima di 40 ore, istituiti da scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute, università o istituti privati, finalizzati al conseguimento di una certificazione linguistica di livello B2 del QCER o superiore rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Miur. Tali permessi possono essere concessi per un massimo di 3 anni scolastici e comunque una sola volta per la certificazione di ciascun livello di conoscenza della medesima lingua.
3. I permessi di cui al comma 2 sono alternativi ai permessi di cui al comma 1 qualora concessi; i docenti interessati possono chiedere la fruizione per una sola tipologia di corsi di cui al presente articolo.
4. Salvo se diversamente previsto ai commi 1 e 2, i permessi retribuiti per motivi di studio sono concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali e possono essere rinnovati per un numero di anni pari alla durata legale del corso, consentendo l'estensione ad un ulteriore anno solo dopo aver soddisfatto tutte le altre domande di permesso per il diritto allo studio.
5. Non possono in ogni caso essere concessi complessivamente permessi per più di dieci anni scolastici; a tal fine si terrà conto anche dei periodi già fruiti presso altre Pubbliche Amministrazioni.
6. La concessione del permesso agli studenti universitari, dopo il primo anno di iscrizione, è subordinata al superamento di almeno 15 crediti in ciascun anno scolastico.
7. Non potranno in ogni caso essere concessi permessi studio per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio inferiore rispetto a quello già posseduto dal richiedente, salvo il caso della seconda laurea.
8. I permessi studio potranno essere concessi anche per la frequenza di corsi online rientranti nelle fattispecie e secondo l'ordine di priorità di cui al comma 1, solamente a fronte di un'attestazione circa l'impossibilità di collegarsi al corso in orario diverso da quello di servizio.

Art. 6 ***Formazione della graduatoria***

1. Qualora il numero delle domande dovesse superare il 3% della dotazione organica complessiva, sarà formata una graduatoria secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 5 (*Natura dei corsi e modalità di concessione dei permessi*); le richieste relative ai permessi per il diritto allo studio ai sensi dell'art. 5 comma 2 (50 ore) incideranno per un terzo sul contingente di cui all'art. 3 comma 1.
2. A parità di condizioni, è data precedenza:
 - ai docenti in corso rispetto ai docenti fuori corso;
 - ai docenti con contratto di lavoro a tempo pieno;
 - ai docenti con maggiore anzianità di servizio;
 - ai docenti con minore età anagrafica.

Art. 7
Modalità di fruizione dei permessi

1. I permessi retribuiti sono usufruibili nella misura massima di 150 ore individuali per anno scolastico, per la frequenza dei corsi indicati all'articolo 5 comma 1 e di 50 ore individuali per anno scolastico, per la frequenza dei corsi indicati all'articolo 5 comma 2, compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi; i permessi sono usufruibili anche per l'effettuazione dell'eventuale tirocinio e laboratori, se parte integrante del corso, e per il sostenimento di esami (compreso l'esame di laurea).
2. Nei soli casi in cui i permessi siano concessi per la frequenza di corsi previsti dall'art. 5 comma 1 lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), il permesso studio può essere richiesto anche per la preparazione degli esami; le ore per la preparazione degli esami devono essere contenute entro il limite del 30% delle ore totali concesse.
3. I permessi per il diritto allo studio possono essere fruiti dal 1 settembre al 31 agosto; nel caso in cui permangano i requisiti che ne hanno determinato la concessione, eventuali ore non fruiti entro il 31 agosto possono essere utilizzate nell'anno scolastico successivo fino alla data della nuova concessione e fermo restando il limite massimo di permessi fruibili in quest'ultimo anno scolastico.
4. I docenti beneficiari dei permessi studio dovranno presentare all'istituzione scolastica, contestualmente alla prima richiesta di permesso, il piano di massima di utilizzo dei permessi. Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate al dirigente scolastico.
5. I permessi possono essere fruiti dagli aventi diritto utilizzando solo parte dell'orario giornaliero di servizio (permessi orari) oppure l'intero orario giornaliero di servizio (permessi giornalieri), per il tempo strettamente necessario alla frequenza dei corsi, ivi compreso il tempo viaggio.
6. I permessi concessi possono essere usufruiti solo per la frequenza del corso di studio indicato nella richiesta di concessione. Non sarà possibile utilizzarli nel caso di variazione del corso durante l'anno scolastico di fruizione.
7. Il personale beneficiario dei permessi retribuiti ha diritto, per quanto possibile, a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi.

Art. 8
Certificazione dei permessi fruiti

1. La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e al sostenimento degli esami, indipendentemente dal risultato degli stessi, deve essere presentata al dirigente scolastico dell'istituzione di appartenenza entro 7 giorni dalla fruizione del permesso; con riferimento alle lezioni on-line, il dipendente dovrà produrre certificazione dell'ente formativo che attesti che il dipendente ha seguito personalmente le lezioni trasmesse per via telematica negli orari coincidenti con l'orario di servizio.
2. La mancata presentazione della certificazione relativa alla frequenza dei percorsi formativi e della partecipazione agli esami universitari o all'esame finale dei corsi per cui è consentito avvalersi dei permessi per il diritto allo studio comporterà, se non giustificata da reali motivi d'impedimento, l'addebito delle ore fruiti dal dipendente in misura pari alla retribuzione spettante per i permessi fruiti.

LETTO, CONCORDATO E SOTTOSCRITTO

Per la parte pubblica:

Roberto Ceccato
Dirigente generale del Dipartimento Istruzione e Cultura

firmato

Francesca Mussino
Dirigente del Servizio per il reclutamento e la gestione del personale della scuola

firmato

Alessandro Daldoss
Direttore dell'Ufficio gestione del rapporto di lavoro del personale della scuola - esami di Stato

firmato

Per la parte sindacale:

F.L.C. - C.G.I.L.

firmato

C.I.S.L. SCUOLA

firmato

U.I.L. SCUOLA

firmato

DELSA

firmato